



**GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI  
CAPITOLATO TECNICO LOTTO N° 7**

**POLIZZA DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE E RISCHI  
DIVERSI**

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
ROMA G**

Via Tiburtina 22/A  
00019 Tivoli  
p.iva e cod. fisc . 04733471009

EFFETTO:	ore 24.00 del 31-12-2011
SCADENZA 1 <sup>a</sup> RATA:	ore 24.00 del 31-12-2012
RATEAZIONE	ANNUALE
SCADENZA:	ore 24.00 del 31-12-2014

## INDICE

	<b>Norme generali che regolano l'assicurazione in generale</b>	<i>pag.</i>	4
Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifiche del rischio - buona fede	<i>pag.</i>	4
Art. 2	Durata dell'assicurazione – proroga – disdetta	<i>pag.</i>	4
Art. 3	Pagamento del premio	<i>pag.</i>	4
Art. 4	Esonero dichiarazione altre assicurazioni	<i>pag.</i>	4
Art. 5	Gestione della polizza	<i>pag.</i>	5
Art. 6	Tracciabilità dei pagamenti	<i>pag.</i>	5
Art. 7	Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	<i>pag.</i>	5
Art. 8	Coassicurazione e delega	<i>pag.</i>	5
Art. 9	Oneri fiscali	<i>pag.</i>	5
Art. 10	Foro competente - mediazione	<i>pag.</i>	5
Art. 11	Rinvio alle norme di legge	<i>pag.</i>	6
Art. 12	Trattamento dei dati	<i>pag.</i>	6
Art. 13	Danni precedenti	<i>pag.</i>	6
Art. 14	Interpretazione della polizza	<i>pag.</i>	6
Art. 15	Estensione territoriale	<i>pag.</i>	6
	<b>Norme operanti in caso di sinistro</b>	<i>pag.</i>	6
Art. 16	Obblighi della Contraente – denuncia del sinistro	<i>pag.</i>	6
Art. 17	Procedura per la valutazione del danno e delle perdite	<i>pag.</i>	7
Art. 18	Determinazione dell'ammontare del danno e dell'indennizzo	<i>pag.</i>	7
Art. 19	Riparazione – reintegrazione in forma specifica	<i>pag.</i>	8
Art. 21	Recupero delle cose rubate	<i>pag.</i>	8
Art. 21	Gestione delle vertenze legali	<i>pag.</i>	8
Art. 22	Azione di rivalsa	<i>pag.</i>	8
Art. 23	Rendiconto	<i>pag.</i>	8
Art. 24	Recesso in caso di sinistro	<i>pag.</i>	9
	<b>Sezione I – Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)</b>	<i>pag.</i>	9
Art. 1	Oggetto dell'assicurazione	<i>pag.</i>	9
Art. 2	Esclusioni e rivalsa	<i>pag.</i>	9
Art. 3	Cessazione di rischio	<i>pag.</i>	9
Art. 4	Attestazione dello stato di rischio	<i>pag.</i>	10
Art. 5	Massimali di garanzia	<i>pag.</i>	10
Art. 6	Assicurazione in base a libro matricola	<i>pag.</i>	10
Art. 7	Risoluzione del contratto per il furto del veicolo	<i>pag.</i>	11
Art. 8	Adeguamento del premio	<i>pag.</i>	11
Art. 9	Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato	<i>pag.</i>	11
Art. 10	Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno	<i>pag.</i>	11
Art. 11	Mezzi da assicurare	<i>pag.</i>	11
Art. 12	Trasferimento di proprietà del veicolo	<i>pag.</i>	12
Art. 13	Carico e scarico	<i>pag.</i>	12
Art. 14	Ricorso terzi da incendio	<i>pag.</i>	12
Art. 15	Responsabilità civile dei trasportati	<i>pag.</i>	12
Art. 16	Soccorso vittime della strada	<i>pag.</i>	12
Art. 17	Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente	<i>pag.</i>	12
Art. 18	Rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza della inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 della Sezione I	<i>pag.</i>	12

Art. 19	Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti	<i>pag.</i> 13
Art. 20	Dichiarazioni di rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati prima del rilascio della patente e con patente scaduta	<i>pag.</i> 13
Art. 21	Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocarri - art. 54 lettera d) codice della strada	<i>pag.</i> 13
Art. 22	Ripristino airbag	<i>pag.</i> 13
Art. 23	Danni da inquinamento	<i>pag.</i> 13
Art. 24	Uso delle cinture di sicurezza	<i>pag.</i> 13
	<b>Condizioni valide soltanto se espressamente richiamate in polizza</b>	<i>pag.</i> 14
	A - Tariffa bonus/malus	<i>pag.</i> 14
	B - Franchigia fissa e assoluta	<i>pag.</i> 14
	C - Tariffa fissa - maggiorazione del premio per sinistrosità	<i>pag.</i> 14
	D - Rischio statico	<i>pag.</i> 15
	<b>Sezione II – Danni ai veicoli</b>	<i>pag.</i> 15
	<b>Norme che regolano l'assicurazione auto rischi diversi</b>	<i>pag.</i> 15
Art. 1	Incendio ed eventi sociopolitici	<i>pag.</i> 15
Art. 2	Furto e rapina	<i>pag.</i> 15
Art. 3	Eventi speciali e naturali	<i>pag.</i> 15
Art. 4	Garanzia cristalli	<i>pag.</i> 16
Art. 5	Esclusioni e delimitazioni	<i>pag.</i> 16
Art. 6	Adeguamento delle somme assicurate	<i>pag.</i> 16
Art. 7	Dolo e colpa grave	<i>pag.</i> 16
Art. 8	Rimborso spese di immatricolazione	<i>pag.</i> 16
Art. 9	Garanzia contrassegno e tassa automobilistica	<i>pag.</i> 16
Art. 10	Furto con ritrovamento	<i>pag.</i> 16
Art. 11	Traino e recupero del veicolo fuoristrada	<i>pag.</i> 17
Art. 12	Perdita delle chiavi	<i>pag.</i> 17
Art. 13	Dissequestro del veicolo	<i>pag.</i> 17
Art. 14	Trasporto in ambulanza	<i>pag.</i> 17
Art. 15	Spese di noleggio autovettura sostitutiva	<i>pag.</i> 17

## **CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI**

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto salvo le eventuali schede riepilogative contenenti i riferimenti anagrafici dell'Assicurato/Contraente e della Società, il calcolo del premio e le norme non derogabili previste il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

### **DEFINIZIONI**

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
<b>Assicurato</b>	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
<b>Società</b>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
<b>Broker</b>	Il Broker al quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Codice</b>	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni
<b>Danno liquidabile</b>	Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
<b>Danno corporale</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologico nonché il danno morale
<b>Danni materiali</b>	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>risarcimento</b>	
<b>Limite di Indennizzo</b>	La somma massima dovuta dalla Società
<b>Massimale per</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il
<b>sinistro</b>	numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Scoperto</b>	Parte dell'ammontare del danno liquidabile che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile
<b>Tariffa</b>	La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente assicurazione
<b>Periodo di</b>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la
<b>assicurazione</b>	data di scadenza annuale
<b>Audio - Fono - Visivi</b>	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
<b>Accessorio</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
<b>Optional</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
<b>Degrado</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo

## **NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

### **Art. 2 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA**

La presente polizza ha durata di anni 3 (tre) dalle ore 24.00 del **31/12/2011** e scadenza alle ore 24.00 del **31/12/2014**; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Alla data del **31/12/2014** ed entro tale termine, è facoltà del Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino a un periodo massimo 90 (novanta) giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il pagamento del rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Sebbene il presente contratto sia stipulato per la durata di anni 3, è comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente risolto, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

### **ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 90 (novanta) giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato al Broker il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere del Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata, telex o posta certificata.

### **Art. 4 ESONERO DICHIARAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre polizze per gli stessi rischi fermo restando che la polizza è operante indipendentemente dall'esistenza di altre.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

#### **Art. 5 GESTIONE DELLA POLIZZA**

L'Assicurato/Contraente, con la sottoscrizione della presente polizza, conferisce mandato alla società di brokeraggio, indicata all'atto della sottoscrizione del contratto, di rappresentarlo ai fini della presente polizza, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i. .

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico e dichiara che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 4% (quattro per cento) sul premio imponibile.

#### **Art. 6 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. , la Società assicuratrice aggiudicataria del servizio si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento da parte dell'aggiudicataria costituisce causa di risoluzione della polizza.

La risoluzione del contratto non andrà a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

La prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le Società di assicurazione, i Broker e le Pubbliche Amministrazioni loro clienti, consente al Broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni).

Detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato", senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle Pubbliche Amministrazioni.

#### **Art. 7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 8 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che il Broker abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici come con la Delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

#### **Art. 9 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 10 FORO COMPETENTE - MEDIAZIONE**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra Parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 13 DANNI PRECEDENTI**

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione.

#### **Art. 14 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le condizioni tutte a stampa e le condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime.

Per quanto non derogato dalle presenti condizioni dattiloscritte, si rimanda alle condizioni a stampa.

#### **ART. 15 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

La Società è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

### **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

#### **Art. 16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di sinistro, il personale all'uopo preposto dal Contraente, deve darne avviso alla Società, in deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione del sinistro. Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuto in possesso, di trasmettere alla Società:

1. in caso di sinistro **R.C.A.** gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;



2. in caso di sinistro riconducibile alla **Sezione II** l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata o osta certificata.

E' data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina: l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società.

#### **Art. 17 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE**

In caso di sinistro riconducibile alla **Sezione II** l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito.

I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

#### **Art. 18 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO**

Relativamente alla **Sezione II** l'ammontare dell'importo indennizzabile, in caso di danno parziale, è dato dalla spesa necessaria, per riparare o ripristinare le parti del veicolo danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (venti per cento) del valore commerciale del veicolo interessato e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale.

In caso di danno totale l'importo indennizzabile verrà determinato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione e gli optional stabilmente installati.

Nella determinazione dell'importo indennizzabile non si terrà conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà invece conto dell'incidenza dell'I.V.A. , ove l'Assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Si conviene che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale, di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, qualora il valore assicurato del veicolo, indicato nel Libro Matricola, risulti essere insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare superato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, aumentato di un importo pari al 20% dello stesso, e quello risultante al momento del sinistro fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.



#### **Art. 19 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

In caso di sinistro riconducibile alla **Sezione II**, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

#### **Art. 20 RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

In caso di sinistro riconducibile alla **Sezione II** se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

L'Assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

#### **Art. 21 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI**

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno. In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

#### **Art. 22 AZIONE DI RIVALSA**

A parziale deroga di quanto previsto nel articolo Esclusioni la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

a) del Contraente

- se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) del Contraente e del Conducente

- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

#### **Art. 23 RENDICONTO**

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alla scadenza del 30/03 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri denunciati;
- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 24 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Limitatamente alle garanzie previste alla **Sezione II**, dopo ogni sinistro che abbia dato luogo a pagamento, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a centoventi giorni.

Tale articolo non riguarda la garanzia R.C.A..

### **SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)**

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti negli allegati elenchi.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

#### **Art. 2 ESCLUSIONI E RIVALSA**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

#### **Art. 3 CESSAZIONE DI RISCHIO**

Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell'interesse dell'assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a

darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde), il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire alla Società, caso per caso, la specifica documentazione richiesta. Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

#### **Art. 4 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

La Società si obbliga a rilasciare al Contraente una attestazione che contenga le informazioni previste dalla legislazione vigente quali a titolo esemplificativo:

- la denominazione della Società;
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'Assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata entro il quarantesimo giorno antecedente alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di legge.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di contratti che abbiano una durata inferiore ad un anno.

#### **Art. 5 MASSIMALI DI GARANZIA**

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali.

La presente assicurazione è prestata con massimale per singolo veicolo assicurato pari a:

**Euro 10.000.000,00** per sinistro con il limite di:

**Euro 10.000.000,00** per persona infortunata

**Euro 10.000.000,00** per danni a cose ed animali

#### **ART. 6 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo.

**Sono ammesse sostituzioni di veicoli.** In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, anche se ciò non avviene simultaneamente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società aggiudicataria, secondo la normativa di legge in vigore a quel momento.

In caso di fermo del veicolo, per periodi superiori a trenta giorni, è ammessa la sospensione dell'applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni ed eventuale Carta Verde.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del mail o posta certificata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato, del contrassegno ed eventuale Carta Verde.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell'annualità assicurativa adottato dalla Società aggiudicataria.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

#### **Art. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO**

---

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

#### **Art. 8 ADEGUAMENTO DEL PREMIO**

---

La Società rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.

#### **Art. 9 CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO**

---

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Società della cessazione di rischio.

#### **Art. 10 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO**

---

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia RCA, qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Assicurato si impegna alla restituzione del certificato relativo al mezzo da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge.

#### **Art. 11 MEZZI DA ASSICURARE**

---

Come da allegato elenco.

#### **Art. 12 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

#### **Art. 13 CARICO E SCARICO**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

#### **Art. 14 RICORSO TERZI DA INCENDIO**

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali).

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La presente estensione è prestata con il limite indicato nella tabella di riepilogo.

#### **Art. 15 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

#### **Art. 16 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di **Euro 300,00** per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali compresi animali.

#### **Art. 17 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE**

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo Esclusioni la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

- a) dell'Azienda Contraente
  - se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
  - nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
  - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) dell'Azienda Contraente e del Conducente
  - quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

#### **Art. 18 RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELLA INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART.2 DELLA SEZIONE I**

Qualora l'autoveicolo indicato in polizza, è dato in uso dal proprietario o locatario (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga dell'art.2 della Sezione I, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.



#### **Art. 19 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

A parziale deroga dell'art.2 della Sezione I, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del proprietario o locatario nonché del conducente nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del D.L. 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 20 DICHIARAZIONI DI RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I SINISTRI CAUSATI PRIMA DEL RILASCIO DELLA PATENTE E CON PATENTE SCADUTA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo indicato in polizza in conseguenza della inoperatività della garanzia:

- nel caso in cui il conducente non sia ancora abilitato alla guida, ma sia provato il superamento dell'esame teorico pratico di idoneità alla stessa;
- nel caso in cui il conducente guidi con patente scaduta da non più di 90 (novanta) giorni.

La condizione opera purché la patente venga successivamente rilasciata o rinnovata per le stesse categorie di veicoli previste dalla patente scaduta.

#### **Art. 21 RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I DANNI SUBITI DAI TRASPORTATI SU AUTOCARRI - ART. 54 LETTERA D) CODICE DELLA STRADA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente dell'autocarro indicato in polizza in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sull'autocarro stesso, anche se non addetti all'uso o al trasporto delle cose.

#### **Art. 22 RIPRISTINO AIRBAG**

Limitatamente alle autovetture, la Società rimborserà all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 500,00.

#### **Art. 23 DANNI DA INQUINAMENTO**

A maggior precisazione la copertura assicurativa è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose necessarie al funzionamento del veicolo stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati.

#### **Art. 24 USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA**

La Società rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.



## CONDIZIONI VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

### A) TARIFFA BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla la alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B dei Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93 e successive modificazioni.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### B) FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell'art. 8 adeguamento del premio.

### C) TARIFFA FISSA - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus). Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993 e successive modificazioni.

### D) RISCHIO STATICO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante. Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. Relativamente ai rimorchi agricoli, la garanzia è operante a condizione che il rimorchio, omologato e identificato, sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali.

## **SEZIONE II**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI**

**garanzie operanti solo per i mezzi riportanti in elenco per i quali e'  
prevista l'estensione alla presente sezione**

#### **Art. 1 INCENDIO ED EVENTI SOCIOPOLITICI**

---

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) scoppio od esplosione
- d) caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate
- e) atti di sabotaggio, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale e non, atti di terrorismo, atti vandalici o dolosi.

Relativamente al punto e) l'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

#### **Art. 2 FURTO E RAPINA**

---

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:

- a) furto tentato o consumato
- b) rapina
- c) estorsione

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

La Società assicura il veicolo contro i danni del furto totale, parziale e della rapina, ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione del furto o della rapina, consumato o tentato, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Sono compresi in garanzia i danni arrecati al veicolo assicurato e perpetrati al fine di asportare oggetti non assicurati.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data della liquidazione, sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, abbia fatto pervenire alla Società, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

L'Assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

#### **Art. 3 EVENTI SPECIALI E NATURALI**

---

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazione, alluvione, allagamento, terremoto, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, mareggiata, caduta di neve o di ghiaccio, tempesta di vento, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.

#### **Art. 4 GARANZIA CRISTALLI**

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

#### **ART. 5 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI**

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I. ;
- b) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- c) subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- d) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso .

#### **Art. 6 ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE**

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, la Società adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, la Società determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

#### **Art. 7 DOLO E COLPA GRAVE**

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

#### **Art. 8 RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE**

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione o quelle relative al passaggio di proprietà, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

#### **Art. 9 GARANZIA CONTRASSEGNO E TASSA AUTOMOBILISTICA**

La Società, in caso di perdita del veicolo conseguente ad eventi assicurati in polizza si impegna a corrispondere congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di responsabilità civile contratta con la Società relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

#### **Art. 10 FURTO CON RITROVAMENTO**

La Società, in caso di furto totale del veicolo assicurato, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- a) il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- b) il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;

- c) le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente .

#### **Art. 11 TRAINO E RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA**

Qualora il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Società provvederà per il traino del veicolo stesso all'officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni o, qualora l'Assicurato lo richieda, al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice.

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Società procurerà direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

#### **Art. 12 PERDITA DELLE CHIAVI**

La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

#### **Art. 13 DISSEQUESTRO DEL VEICOLO**

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro.

#### **Art. 14 TRASPORTO IN AMBULANZA**

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del guidatore e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

#### **Art. 15 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA SOSTITUTIVA**

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità e fino alla somma indicata nella tabella Limiti di Indennizzo, le spese documentate per il noleggio di un'autovettura di caratteristiche similari.

Tale garanzia è prestata per il periodo corrispondente al tempo tecnico necessario alle riparazioni del veicolo ove previste, e comunque per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.

## SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI ALLE SEZIONI I e II

Garanzie prestate	Scoperto/franchigia	Limite di indennizzo
Cristalli	nessuno	Euro 600,00
Perdita chiavi	nessuno	Euro 300,00
Ripristino airbag	nessuno	Euro 500,00
Ricorso terzi da incendio	nessuno	Euro 250.000,00
Soccorso vittime della strada	nessuno	Euro 300,00
Traino, recupero del veicolo fuori strada	nessuno	Euro 1.000,00
Parcheggio e/o custodia del veicolo	nessuno	Euro 500,00
Spese di viaggio per rientro	nessuno	Euro 300,00

LA  
SOCIETA'

IL  
CONTRAENTE

Data

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 10 Foro competente

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Art. 24 Recesso in caso di sinistro

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196.

Il Sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

IL  
CONTRAENTE

# **ELENCO MEZZI DA ASSICURARE**

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>TARGA</b>	<b>TIPO VEICOLO MARCA MODELLO</b>	<b>CAVALLI</b>	<b>PORTATA</b>	<b>POSTI</b>	<b>VALORE DA ASSICURARE</b>
1.	DX524RK	AMBULANZA	115,50		6	
2.	AB808HL	FIAT PUNTO	44		5	
3.	CG126 LP	AMBULANZA	93,50		7	
4.	BR675VN	AMBULANZA	80		7	
5.	CV562CV	AUTOEMOTECA	93,50		2	
6.	CB585JT	FIAT PANDA	40		5	
7.	CC786DJ	FIAT PANDA	29		5	
8.	CV674CV	AMBULANZA	93,50		7	
9.	CA198PL	AMBULANZA	81		7	
10.	CA166EW	FIAT PUNTO	44		5	
11.	CC795DJ	FIAT PANDA	40		5	
12.	CC811DJ	FIAT PANDA	40		5	
13.	CK391MM	AMBULANZA	93,50		7	
14.	CC789DJ	FIAT PANDA	29		5	
15.	CC792DJ	FIAT PANDA	29		5	
16.	CC815DJ	FIAT PANDA	29		5	
17.	CC814DJ	FIAT PANDA	29		5	
18.	CC810DJ	FIAT PANDA	29		5	
19.	CC794DJ	FIAT PANDA	40		5	
20.	CC734NY	FIAT PUNTO	44		5	
21.	AG064MM	NISSAN SERENA	44		9	
22.	CC788DJ	FIAT PANDA	29		5	
23.	CC816DJ	FIAT PANDA	40		5	
24.	CC798DJ	FIAT PANDA	40		5	
25.	CC790DJ	FIAT PANDA	40		5	
26.	CC799DJ	FIAT PANDA	40		5	
27.	CA847FF	FIAT PUNTO	44		5	
28.	CC787DJ	FIAT PANDA	40		5	
29.	Roma 92824S	FORD TRANSIT	49		8	
30.	BH835GV	FIAT PANDA	29		5	
31.	BH836GV	FIAT PANDA	29		5	
32.	BH837GV	FIAT PANDA	29		5	
33.	BH839GV	FIAT PANDA	29		5	
34.	BH840GV	FIAT PANDA	29		5	